

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1955, n. 31.

Concorso della Regione alla costruzione della scuola professionale metalmeccanici di Rovereto.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di Lire 90 milioni a favore della Provincia di Trento per la costruzione in Rovereto di un edificio da destinarsi a sede della Scuola Professionale Metalmeccanici e per l'acquisto della relativa attrezzatura.

Art. 2

All'onere derivante dal precedente articolo si farà fronte per Lire 60 milioni mediante parziale impiego dell'avanzo di bilancio accertato per l'esercizio finanziario 1952 e per la restante somma di Lire 30 milioni con apposito stanziamento da inserirsi nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1956.

Gli stanziamenti per la spesa prevista nel presente articolo, se eventualmente non impegnati negli esercizi finanziari in cui vennero disposti, non decadono sino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

Art. 3

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1955 (Tabella A) è introdotta la seguente variazione:

— *in aumento*:

Parte dell'avanzo di bilancio dell'esercizio finanziario 1952	<u>L. 60.000.000</u>
---	----------------------

Art. 4

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1955 (Tabella B) è introdotta la seguente variazione:

— *in aumento*:

Cap. 145 bis (di nuova istituzione) — Contributo straordinario per la costruzione in Rovereto di un edificio da destinarsi a sede della Scuola Professionale Metalmeccanici e per l'acquisto della relativa attrezzatura	<u>L. 60.000.000</u>
--	----------------------

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 31 dicembre 1955.

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto:

Il Commissario del Governo nella Regione
SANDRELLI

REGIONALGESETZ vom 31. Dezember 1955, Nr. 31.

Beteiligung der Region am Bau der Berufsschule für Metallarbeiter in Rovereto.

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

verkündet

folgendes Gesetz:

Art. 1

Zu Gunsten der Landesverwaltung Trient wird die Gewährung eines ausserordentlichen Beitrages von Lire 90 Millionen für den Bau eines als Sitz der Berufsschule für Metallarbeiter zu bestimmenden Gebäudes in Rovereto und für den Ankauf der entsprechenden Einrichtung bewilligt.

Art. 2

Die aus dem vorhergehenden Artikel erwachsende Belastung wird für Lire 60 Millionen durch teilweise Verwendung des für das Finanzjahr 1952 festgestellten Haushaltsüberschusses und für den Restbetrag von Lire 30 Millionen durch Einsetzung eines eigenen Betrages im Haushaltsvoranschlag für das Finanzjahr 1956 gedeckt.

Die Ansätze im Haushalt für die im vorhergehenden Artikel vorgesehene Ausgabe, die in den Finanzjahren, in denen sie verfügt wurden, nicht verwendet werden, verfallen nicht, solange nach dem Urteil des Regionalausschusses die Notwendigkeit der Ausgabe besteht.

Art. 3

Im Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 1955 (Tabelle A) wird die nachstehende Änderung vorgenommen:

— *In Erhöhung:*

Ein Teil des Haushaltsüberschusses des Finanzjahres 1952 L. 60.000.000

Art. 4

Im Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 1955 (Tabelle B) wird die nachstehende Änderung eingeführt:

— *In Erhöhung:*

Kap. 145/bis (neu eingeführt)
— Ausserordentlicher Beitrag für den Bau eines als Sitz der Berufsschule für Metallarbeiter zu bestimmenden Gebäudes in Rovereto und für den Ankauf der entsprechenden Einrichtung L. 60.000.000

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 31. Dezember 1955.

Der Präsident des Regionalausschusses
ODORIZZI

Gesehen:

Der Regierungskommissär in der Region
SANDRELLI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 1955, n. 10.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1956.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Giunta provinciale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia stato approvato per legge, e non oltre il 29 febbraio 1956, il bilancio della Provincia per l'esercizio finanziario 1956, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati al Consiglio Provinciale.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1956.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 30 dicembre 1955.

Il Presidente della Giunta Provinciale
ALBERTINI

Visto!

Il Commissario del Governo nella Regione
SANDRELLI

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 1955, n. 11.

Terzo provvedimento di variazione del bilancio per l'esercizio 1955.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa — tabella B — per l'esercizio finanziario 1955, sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *in diminuzione:*

Art. 1 - lett. q) Interessi scallari sul mutuo da contrarre per L. 250.000.000 al 5.80% verso la Cassa Depositi e Prestiti - Roma L. 14.500.000

Art. 1 - lett. r) Interessi scallari sul mutuo da contrarre per L. 350.000.000 al 5.80% verso la Cassa Depositi e Prestiti - Roma L. 20.300.000

Art. 1 - lett. s) Interessi scallari sul mutuo da contrarre per L. 100.000.000 al 5.80% verso la Cassa Depositi e Prestiti - Roma L. 700.000

Totale diminuzioni L. 35.500.000

b) *in aumento:*

Art. 13 — Competenze a membri di Consigli, Comitati, Commissioni, indennità, compensi e rimborso spese al personale di altre Amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse della Provincia	L.	800.000
Art. 15 — Premio giornaliero di presenza al personale	»	600.000
Art. 17 — Pensioni ai funzionari in servizio della Provincia, loro vedove ed orfani	»	5.000.000
Art. 19 — Spese varie d'ufficio	»	2.500.000
Art. 23 — Spese per il servizio autoveicoli	»	1.500.000
Art. 40 — Compenso per lavoro straordinario al personale dell'Amministrazione provinciale	»	1.000.000
Art. 42 — Spese per cause civili e consulenze legali	»	7.000.000
Art. 53 — Spese per contributi e sussidi straord.	»	8.100.000
Art. 56 — Spese per l'acquisto di quadri ed oggetti per l'incremento dell'arte	»	1.000.000

Art. 78 — Spese straordinarie per l'attrezzatura dell'Istituto prov.le Assistenza Infanzia » 5.500.000

Art. 84 — *Stipendi:*

a) al personale dell'Ufficio Tecnico Provinciale » 1.000.000

Art. 96 — *Lavori straordinari stradali:*

a) spese straordinarie per l'asfaltatura e la sistemazione delle strade provinciali » 1.500.000

Totale aumenti L. 35.500.000

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 30 dicembre 1955.

Il Presidente della Giunta Provinciale
ALBERTINI

Visto:

Il Commissario del Governo nella Regione
SANDRELLI